



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Corso Cavour, 104 – 63900 Fermo - Centralino 0734.2831 – Fax 0734.283666

Fermo, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

Ai Sigg.ri Sindaci
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Dirigenti Uffici Pubblici

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio

Al Sig. Vice Presidente Confindustria Centro Adriatico

Al Sig. Presidente CNA

Al Sig. Presidente Confartigianato Imprese

Al Sig. Presidente Confcommercio Marche Centrali

Al Sig. Delegato provinciale CONI

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Comandante Polizia Stradale

Al Sig. Comandante Ufficio Circondariale Marittimo

Al Sig. Direttore Area Vasta n. 4

Al Sig. Direttore Casa di Reclusione

Alle Locali Organizzazioni Sindacali

e, p.c. Al Sig. Presidente della Regione Marche

Al Sig. Prefetto di Ancona

Al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno

Al Sig. Prefetto di Macerata

Al Sig. Prefetto di Pesaro e Urbino

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio del “Coronavirus” – D.P.C.M. del 09/03/2020.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Corso Cavour, 104 – 63900 Fermo - Centralino 0734.2831 – Fax 0734.283666

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti D.P.C.M. del 1° e del 4 marzo 2020 ed **estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo u.s. all'intero territorio nazionale, a decorrere dalla data del 10 marzo c.a. fino al 3 aprile 2020.**

In particolare, il secondo comma dell'art. 1 del nuovo D.P.C.M. 9 marzo u.s. dispone che ***“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”***

Conseguentemente, ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti indicati dalla prescrizione di cui trattasi, rileveranno elementi documentali comprovanti **l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative**, anche non indifferibili, a condizione che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti adottati per far fronte al fenomeno del Coronavirus (si pensi ai servizi educativi per l'infanzia e alle attività didattiche di cui all'art. 1 comma 1 lett. h) del D.P.C.M. dell'8 marzo); ovvero **situazioni di necessità** che devono essere identificate con quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di una attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o **motivi di salute** che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato debba spostarsi per essere sottoposto a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o domicilio.

Le motivazioni inerenti le suindicate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute dovranno essere attestate dall'interessato producendo una **autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che potrà essere resa anche attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze di Polizia e la cui veridicità potrà essere verificata *ex post*.

Si sottolinea l'introduzione, al comma 2) dell'art.1 D.P.C.M. 9 marzo, della specifica disposizione atta a vietare sull'intero territorio nazionale **ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**, in tal modo implementando il quadro degli strumenti messi in campo al fine di contenere la diffusione del COVID-19.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Corso Cavour, 104 – 63900 Fermo - Centralino 0734.2831 – Fax 0734.283666

eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Particolare riguardo merita la prescrizione di cui alla lettera c) dell' art. 1 del precedente D.P.C.M. dell'8 marzo u.s. , la quale sancisce il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus: si tratta, come noto, di un tema di particolare interesse per le amministrazioni locali, già oggetto di approfondimento ed interlocuzioni con l'Autorità Sanitaria Regionale, la quale si è resa disponibile a trasmettere giornalmente, ai Sindaci dei territori ove sia registrata la presenza di soggetti positivi al COVID-19 o di coloro che sono stati posti in quarantena domiciliare fiduciaria, una aggiornata reportistica contenente tali dati. Ciò consentirà alle Amministrazioni locali anche di poter garantire, a mezzo dell'operato del locale COC, ove necessario, adeguate forme assistenziali in favore di cittadini posti in isolamento ed in condizione di bisogno.

Si evidenziano, altresì, le prescrizioni inerenti la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato come esplicitamente definiti dalla lettera g) del citato art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo, il quale specifica *expressis verbis* che sono sospese tutte le attività svolte presso cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

In ordine agli esercizi di ristorazione e bar gli stessi potranno svolgere le proprie attività dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire il rispetto della già nota distanza interpersonale di almeno un metro. Giova evidenziare che la norma prevede, in caso di inosservanza di tale prescrizione, la sanzione della sospensione dell'attività a cura del Sindaco competente.

Analoga sanzione è prevista in caso di violazione di quanto sancito dalla lettera o) del citato D.P.C.M. dell'8 marzo scorso, in ordine all'esercizio delle attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate, le quali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la consueta distanza interpersonale di almeno un metro. Ove le condizioni strutturali e organizzative non consentano il rispetto di tale distanza minima, le strutture in discorso dovranno essere chiuse.

Una ulteriore significativa previsione atta a limitare le occasioni di contagio e diffusione del "Coronavirus" è quella di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1, il quale sancisce la chiusura,



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Corso Cavour, 104 – 63900 Fermo - Centralino 0734.2831 – Fax 0734.283666

nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, invece, i gestori di tali esercizi sono comunque tenuti a predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, incorrendo nella sanzione della sospensione dell'attività in caso di inosservanza. Anche in tal caso, è prevista la chiusura dell'esercizio, ove lo stesso non consenta per ragioni strutturali ed organizzative l'adempimento di tale prescrizione.

Eccezione di rilievo alla chiusura nelle giornate festive e prefestive delle attività è costituita da farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono comunque garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i fruitori dell'esercizio, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Appare, infine, necessario sottolineare che fino al 3 aprile p.v., sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Tutto ciò premesso, si rivolge viva premura ai Sigg.ri Sindaci affinché garantiscano, anche attraverso le Polizie locali, il puntuale rispetto delle cogenti prescrizioni contenute nei DPCM dell'8 e 9 marzo, rammentando che la violazione delle disposizioni ivi previste, salvo che il fatto integri più grave reato, costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p.

Si sottopone, altresì, all'attenzione dei Sigg.ri Sindaci la prioritaria esigenza che vengano sensibilizzate le comunità di riferimento affinché gli spostamenti delle persone avvengano solo per esigenze primarie ed ineludibili quali l'ordinato approvvigionamento dei generi alimentari e dei medicinali.

Tutto ciò premesso, si rivolge inoltre viva premura ai Sigg.ri Sindaci affinché garantiscano, anche attraverso le Polizie locali, il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti cui si fa riferimento, in una logica di responsabilizzazione dei singoli, peraltro fortemente richiamata nella direttiva del Sig. Ministro dell'Interno.

A tal riguardo si evidenzia che l'onere di dimostrare la sussistenza di situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe al soggetto interessato, che potrà assolverlo producendo una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di Polizia e della Forza pubblica.

La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere effettuata, in sede di controlli da parte delle Forze di Polizia, ex post.

Nel rispetto delle limitazioni della mobilità dovranno essere attuati mirati controlli da parte delle competenti forze dell'ordine con il concorso delle polizie municipali nonché dei reparti



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Corso Cavour, 104 – 63900 Fermo - Centralino 0734.2831 – Fax 0734.283666

operativi della polizia stradale e della polizia ferroviaria, volte ad assicurare il rispetto delle limitazioni e delle restrizioni previste dall'attuale quadro normativo.

Il Sig. Presidente della Camera di Commercio è pregato di voler sensibilizzare le associazioni di categoria del territorio, in merito alla suddetta raccomandazione parimenti rivolta ai privati datori di lavoro.

Le Forze di Polizia territoriali, nonché il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i profili di interesse vorranno garantire il consueto supporto ai fini dell'esecuzione delle misure suindicate.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO

(Filippi)